

ALLEGATO A)  
Alla deliberazione del Consiglio provinciale  
n. 32 del 20/04/2010

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI**  
*(ai sensi degli artt. 180, 181 e 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*

Le Parti del presente Accordo di programma

## **PROVINCIA DI RAVENNA**

### **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:**

**COLDIRETTI**

**CIA**

**UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI**

**UIMEC - UIL**

**UGC - CISL**

### **CENTRALI COOPERATIVE**

**CONFCOOPERATIVE**

**LEGA COOPERATIVE**

**AGCI**

Visti:

- il DLgs n. 152/2006 modificato dal DLgs n. 4/2008, coerentemente all'ordinamento comunitario in materia di rifiuti, fondandosi sul principio della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, dal produttore originario al gestore finale del rifiuto, e sul principio di promozione prioritaria della prevenzione e della riduzione dei rifiuti e della loro nocività, nonché di promozione della loro corretta gestione, introducono una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero, dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria; in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito allo strumento degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni degli articoli 180, 181 e 206 del d.lgs 152/2006 e s.m., sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed, infine, al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;
- l'art. 206, commi 1, e 3 stabiliscono:  
*"1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni*

*progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.*

...

*3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.”*

- la normativa comunitaria in materia di rifiuti riferibile sostanzialmente alle seguenti direttive:
  - direttiva CEE 91/689 sui rifiuti pericolosi;
  - direttiva CEE 75/439 sugli oli usati;
  - direttiva CEE 2006/12 sui rifiuti;
  - direttiva CEE 2008/98 sui rifiuti che dovrà essere recepita entro 2 anni e che abrogherà a decorrere dal 10/12/2010 le precedenti direttive

Considerato:

- che gli imprenditori agricoli sono tra i soggetti tenuti ad osservare, nell'ambito dell'esercizio delle loro attività, gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti;
- che la direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 ribadisce i principi di gestione e recupero o smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'Uomo o pregiudizio all'Ambiente e l'adozione di misure necessarie ad impedire trattamenti o smaltimenti incontrollati;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 56 dell'11.05.1999 prot. n. 25154 avente ad oggetto “**Approvazione protocollo d'intesa fra la Provincia di Ravenna e le Associazioni di categoria del settore agricolo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole**” che perseguiva obiettivi di attuazione in modo uniforme e coordinato della normativa in materia di gestione rifiuti delle imprese agricole attraverso modalità organizzative relative a raccolta, recupero e/o corretto smaltimenti;

Considerato

- che l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 ricomprende tra le operazioni di raccolta le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- che il DM Ambiente 1° aprile 1998 n. 148, e s.m.i. e la Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98 individuano le modalità di gestione dei rifiuti per le operazioni di trasbordo seppure previste in casi eccezionali o per concrete esigenze operative e che le operazioni svolte nell'ambito del presente Accordo, data la specificità dell'intervento, sono in parte a queste assimilabili;
- l'opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, evitando inutili appesantimenti burocratici e duplicazioni delle procedure oltre a garantire alle imprese costi contenuti e semplificazione degli adempimenti amministrativi;

- la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento non corretto da parte degli imprenditori agricoli;
- che i rifiuti agricoli sono costituiti, in genere, da rifiuti speciali, anche pericolosi, che possono essere:
  - conferiti a soggetti autorizzati che gestiscono la raccolta, il recupero e/o il successivo smaltimento,
  - ritirati a domicilio, da soggetti autorizzati,
 con semplificazioni se con questi soggetti autorizzati si è stipulata apposita convenzione (comprensiva della determinazione di un corrispettivo tariffario per il servizio reso) per il tramite delle Associazioni di categoria del settore agricolo;

Valutata

La necessità e opportunità di definire un **“Accordo di programma, ai sensi degli artt. 180, 181 e 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'individuazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli”** con la partecipazione di soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:

- favorire la raccolta differenziata e l'organizzazione dei servizi di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalle imprese agricole;
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici ed ottenere un maggiore controllo dei flussi;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese agricole;
- ridurre i costi unitari di gestione per le imprese agricole aderenti;
- garantire, mediante il costo del servizio e l'eventuale accesso ad altre fonti di finanziamento, una adeguata formazione e pubblicità sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e permettere alle imprese agricole della provincia di Ravenna una facile comprensione ed applicazione della legislazione vigente;

**convengono e stipulano quanto segue:**

#### Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Scopo del presente Accordo di programma (di seguito Accordo) è la individuazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio della provincia di Ravenna, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, per incentivare la diffusione di una corretta gestione dei rifiuti stessi, assicurando i massimi livelli di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio, e semplificare nel contempo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, individuate all'art. 2135 del Codice Civile.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- rifiuti agricoli: rifiuti speciali provenienti dall'attività delle imprese agricole, individuate all'art. 2135 del Codice Civile
- soggetti autorizzati: titolari di autorizzazioni all'attività di gestione rifiuti
- convenzione: convenzione fra Associazioni di categoria del settore agricolo, Centrali Cooperative (di seguito Associazioni) e soggetti autorizzati in attuazione del presente accordo.

### Art. 3 – Modalità di attuazione dell'Accordo

Le Associazioni, firmatarie del presente Accordo, si impegnano tramite convenzioni con soggetti autorizzati ad organizzare, nel territorio della provincia di Ravenna, un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti agricoli.

Le imprese agricole aderenti a tale servizio di raccolta e gestione beneficiano delle semplificazioni previste elencate al successivo art. 5.

### Art. 4 Modalità operative del servizio

La gestione operativa del Servizio potrà avvenire con le seguenti modalità organizzative:

- a) Raccolta a domicilio su chiamata diretta: nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, le imprese agricole potranno richiedere il ritiro, presso le loro sedi aziendali, dei propri rifiuti agricoli, specificandone tipologia e quantità.

Il soggetto autorizzato rilascerà, al momento del ritiro presso l'impresa agricola, la prima copia dei formulari di identificazione dei rifiuti in numero pari alle diverse tipologie di rifiuto ritirate. Come previsto dalla normativa vigente, il soggetto autorizzato restituirà poi all'impresa agricola la quarta copia dei formulari, per ogni rifiuto ritirato.

- b) Raccolta a calendario presso luoghi di consegna e trasbordo: l'azienda potrà conferire i propri contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci, con mezzi propri, presso il luogo di consegna e trasbordo, nelle date indicate nell'apposito calendario di raccolta programmata dal soggetto autorizzato con cadenza almeno annuale.

Il trasporto dei suddetti rifiuti non pericolosi dalla sede dell'impresa agricola aderente al luogo di consegna, potrà avvenire in assenza di formulario di identificazione per quantitativi di rifiuto non superiori alla quantità di 30 Kg per trasporto, limite quantitativo previsto dall'art. 193, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06.

Presso il luogo di consegna il soggetto autorizzato rilascerà, ad ogni azienda conferente, idonea documentazione attestante la tipologia e quantità del rifiuto conferito.

La raccolta a domicilio e la raccolta presso luoghi di consegna e trasbordo dei rifiuti agricoli, deve avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi dispersione in aria, acqua e suolo.

### Art. 5 -Semplificazioni amministrative

Le imprese agricole aderenti al servizio di cui al precedente art. 3, usufruiranno di semplificazioni amministrative, in ordine agli adempimenti previsti dalla legge (artt. 189, 190 e 193 D.lgs. n. 152/2006), e precisamente:

- relativamente alla raccolta a domicilio su chiamata diretta:

***Rifiuti pericolosi – Impresa agricola con volume di affari inferiore a 8.000 euro/anno***

Esclusione degli adempimenti amministrativi di cui agli artt. sopracitati, salvo l'obbligo della conservazione dei formulari rilasciati dal soggetto autorizzato.

***Rifiuti pericolosi – Impresa agricola con volume di affari superiore a 8.000 euro/anno***

La compilazione del formulario identificativo rifiuti, la tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti e la compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Annuale (MUD) possono essere affidate al soggetto autorizzato.

***Rifiuti non pericolosi – Impresa agricola con volume di affari inferiore a 8.000 euro/anno***

Esclusione degli adempimenti amministrativi di cui agli artt. sopracitati, salvo l'obbligo della conservazione dei formulari rilasciati dal soggetto autorizzato.

***Rifiuti non pericolosi – Impresa agricola con volume di affari superiore a 8.000 euro/anno***

Esclusione degli adempimenti amministrativi di cui agli artt. sopracitati, salvo l'obbligo della conservazione dei formulari rilasciati dal soggetto autorizzato.

- relativamente alla raccolta a calendario presso luoghi di consegna e trasbordo

Per conferimento di quantitativi di rifiuti non superiori a 30 Kg per trasporto: esclusione degli adempimenti amministrativi di cui agli artt. sopracitati, salvo l'obbligo della conservazione della documentazione attestante la tipologia e quantità del rifiuto conferito.

Restano salvi tutti gli obblighi di legge a carico dell'impresa agricola, che effettui il deposito temporaneo di rifiuti presso il proprio centro di produzione. (Art. 183, comma 1, lettera m), del DLgs n. 152/2006 e s.m.i)

Art. 6 – Elenco rifiuti oggetto dell'Accordo

I rifiuti, con i rispettivi codici di cui all'Allegato D alla parte IV del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., conferibili al servizio istituito ai sensi del presente accordo sono elencati di seguito:

- Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati<sup>1</sup> - Cer 150106 (i contenitori dovranno essere consegnati assieme ai tappi, in sacchi trasparenti chiusi. Su ogni sacco dovrà essere apposta una etichetta con i dati aziendali)
- Contenitori vuoti e/o pieni di fitofarmaci non bonificati - Cer 020108\*
- Accumulatori al piombo (batterie) - Cer 200133\*
- Olio minerale esausto - Cer 130205\*
- Filtri olio sgocciolati - Cer 160107\*
- Stracci e materiali filtranti sporchi - Cer 150202\*
- Oli e grassi alimentari esausti - Cer 200225
- Imballaggi contaminati - Cer 150110\*
- Materiali da costruzione contenenti amianto - Cer 170605\*
- Imballaggi metallici e rottami ferrosi - Cer 150104
- Imballaggi in materiali misti - Cer 150106
- Rifiuti plastici, teli da pacciamatura, copertura e manichette - Cer 020104

---

<sup>1</sup> Per contenitore di fitofarmaco vuoto e bonificato si intende il contenitore lavato almeno due volte con acqua dopo lo svuotamento e la soluzione risultante deve essere utilizzata assieme alla miscela da irrorare.

\* Sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE.

- Imballaggi plastici misti - Cer 150102
- Imballaggi in carta e cartone - Cer 150101
- Imballaggi in vetro - Cer 150107
- Imballaggi in legno - Cer 150103
- Rifiuti contenenti amianto - Cer 170605\* (il rifiuto deve essere trattato a norma di legge e accompagnato da relativo piano di lavoro per la rimozione approvato preventivamente dall'AUSL)
- Pneumatici da auto, camion, trattori, pala meccanica - Cer 160103
- Tubi al neon - Cer 200121\*
- Presidi veterinari da allevamento e rifiuti potenzialmente infetti con preventiva consegna di idonei contenitori vuoti - Cer 180202\*
- Rifiuti biodegradabili – Cer 200201 (residui vegetali provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale costituiti da sfalci, patate e foglie )
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – Cer 17 09 04 (pali di cemento provenienti dall'espianto di frutteti e vigneti)

Eventuali modifiche e/o variazioni al suddetto elenco, che non sia frutto di mera riclassificazione o ridenominazione effettuata con provvedimento legislativo, da apportare alla convenzione comporteranno la tempestiva comunicazione alla Provincia di Ravenna.

#### Art. 7 - Ruolo della Provincia

La Provincia di Ravenna, nell'ambito delle proprie competenze, coordina l'attività e provvede al controllo ed al monitoraggio dei rifiuti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, anche avvalendosi di Arpa, inclusa l'azione sanzionatoria.

Si impegna inoltre a promuovere la diffusione e l'informazione circa gli obiettivi, le norme e le indicazioni operative contenute nel presente Accordo, anche mediante la redazione di un opuscolo informativo rivolto alle imprese agricole della Provincia.

#### Art. 8 - Ruolo delle Associazioni

Le Associazioni firmatarie si impegnano:

- all'individuazione dei soggetti autorizzati con cui procedere alla stipula della convenzione;
- a fornire agli associati ogni informazione utile alla conoscenza dei servizi anche con gli strumenti informativi che saranno realizzati, con i mezzi e secondo gli intendimenti espressi nelle valutazioni in premessa e richiamati all'art. 7;
- a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo;
- a fornire alla Provincia di Ravenna, entro il 28 febbraio di ogni anno, in collaborazione con il soggetto autorizzato, i dati annuali relativi al numero complessivo di aziende aderenti al servizio e alle quantità e tipologie di rifiuti ritirati.

#### Art. 9 - Modalità di adesione al servizio

Ai fini del presente accordo, l'adesione al servizio da parte dell'impresa agricola è subordinata alle procedure stabilite dalla convenzione tra associazioni e soggetto autorizzato.

#### Art. 10 - Disposizioni finali

A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, allo scopo di verificarne l'attuazione, nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie, le parti firmatarie concordano di riunirsi di norma annualmente, su iniziativa della Provincia di Ravenna.

Su richiesta motivata delle Associazioni la Provincia convoca le parti firmatarie.

Sono fatte salve ed immediatamente attuate le ulteriori semplificazioni amministrative eventualmente previste da successive modifiche e/o integrazioni della normativa vigente, nonché l'applicazione del sistema SISTRI di cui alla Legge 3/8/2009 n.102 art.14-bis.

#### Art. 11 - Modifiche e durata

Le modifiche e/o integrazioni, quali ulteriori agevolazioni/semplificazioni amministrative al testo del presente Accordo, ad esclusione dell'elenco dei rifiuti, sono concordate tra tutti i soggetti firmatari e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di approvazione.

Le modifiche e/o integrazioni all'elenco dei rifiuti, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Provincia da parte delle Associazioni firmatarie, e non sono sottoposte alla sopra indicata procedura di approvazione.

Il presente Accordo ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

Sottoscritto a Ravenna, li .....